



DELIBERA N. 746

del 20 novembre 2021

Oggetto

Richiesta di parere di ... omissis ... in merito all'applicabilità dell'art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001 e dell'art. 21 d.lgs. 39/2013.

Riferimenti normativi

articolo 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001, articolo 21 d.lgs. 39/2013, articolo 1, comma 2, lett d) del d.lgs. 39/2013; articolo 1, comma 2, lett. e) del d.lgs 39/2013

Parole chiave

Pantouflage – ente di diritto privato regolato - posizione di dirigente – attività attività autoritativa o negoziale

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfirabilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi nonché esprimere pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati;

il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso - approvato con delibera del Consiglio n. 1102 del 21 novembre 2018 e pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018;

la relazione dell'Ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza (UVCAT);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 10 novembre 2021

Considerato in fatto

Con nota del 17 giugno 2021, il Presidente della ... omissis ... ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine all'applicabilità dell'art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001 e dell'art. 21 d.lgs. 39/2013 a chi, per il ruolo e la posizione ricoperti in ... omissis ... , abbia svolto servizi di certificazione statutaria o eseguito la prodromica attività istruttoria anche in relazione ad unità navali della flotta ... omissis

Nel dettaglio, l'istante sulla base della seguente rappresentazione dei fatti:

- ... omissis ... ha intenzione di assumere nel proprio organico l' ... omissis ... , in servizio presso dal 19.05.1997 sino al 31.01.2021;
- ... omissis ... é delegataria dei servizi di certificazione statutaria attuati per conto del ... omissis ... in virtù del Decreto Ministeriale del 04.07.2017 attuativo del d.lgs. n. 104 del 14 giugno 2011, recante attuazione della Direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
 - ... omissis ... , nello svolgimento delle mansioni alle dipendenze di ... omissis ... , risulterebbe soggetto delegato e autorizzato a svolgere servizi di certificazione statutaria anche in relazione ad unità navali della flotta ... omissis ... , con rilascio di certificati statuari o, comunque, eseguendo la prodromica attività istruttoria;



– dalle visure acquisite risulta che ... omissis ... é un ente di diritto privato controllato al 100% da ... omissis ... , a sua volta controllata al 69,91% dal ... omissis ... , ente privato senza scopo di lucro;

ha posto i seguenti quesiti:

- 1) se l'attività esercitata dal ... omissis ... allorché prestava la propria opera professionale presso ... omissis ... possa reputarsi svolta con esercizio di "poteri autoritativi a negoziali" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;
- 2) se ... omissis ... possa essere considerata o assimilata a una "Pubblica Amministrazione" ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 165/2001;
- 3) se ... omissis ... - e per essa le sue controllanti ... omissis ... ed ente ... omissis ... - possano essere annoverate tra gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 39/2013;

e, in via conclusiva:

- 4) se in relazione all'assunzione dell' ... omissis ... da parte della ... omissis ... vige il divieto di cui all'art. all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

Considerato in diritto

1. *Sull'applicazione della fattispecie di "pantouflage" di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001*

I quesiti posti attengono al c.d. divieto di *pantouflage*, istituito introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), il quale recita: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".

La disposizione, introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, è essenzialmente volta al contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come chiarito dal primo Piano Nazionale Anticorruzione emanato nell'anno 2013, «*il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti*».

Ai sensi delle norme sopra richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. [Ambito di applicazione della norma, come ampliato dall'articolo 21 del d.lgs. n.39/2013 \("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"\)](#).

Al fine di inquadrare correttamente l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre leggere la suddetta norma in combinato disposto con l'articolo 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che ne ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione:

"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

Per quanto concerne il caso in esame – come verrà meglio chiarito in seguito – occorre fare riferimento ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ovvero agli *"incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati"*, come definiti all'art 1, co. 2, lett. e) del d.lgs 39/2013:

"le cariche di Presidente con deleghe gestionali dirette, Amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente".

3. [Sull'applicazione della fattispecie di "pantouflage" al caso in esame](#)

Tanto premesso, al fine di stabilire l'applicabilità del divieto di *pantouflage* al caso in esame, in virtù dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione operato dall'art. 21 sopra citato, occorre appurare anzitutto che:

- A) l'ente di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione;
- B) l'incarico ricoperto dal soggetto interessato nell'ente di provenienza rientri nell'ambito di applicazione del d.lgs 39/2013;
- C) il soggetto abbia svolto "attività autoritativa o negoziale" in rappresentanza dell'ente pubblico e nei confronti dell'ente privato presso il quale intende assumere servizio.

A) [L'ente di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione del decreto 39: "ente regolato" - sussistenza](#)

Quanto alle categorie di enti ricompresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013, nel caso che ci occupa vengono in rilievo le seguenti tipologie declinate all'art.1, comma 2:

- *lett. c)*, tra gli «enti di diritto privato in controllo pubblico», ossia le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
oppure
- *lett. d)*, tra gli per «enti di diritto privato regolati o finanziati», ovvero le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) *svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di*



certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Sulla base delle definizioni sopra riportate, non si ritiene che la ... omissis ... (ente in provenienza) possa essere inquadrata quale "*ente di diritto privato in controllo pubblico*". La disposizione in commento contempla infatti due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di *governance*.

Dall'esame delle disposizioni statutarie e delle visure prodotte dall'istante è risultato che:

- ... omissis ... è un ente di diritto privato controllato al 100% da ... omissis ... che quale socio unico ne detiene l'intera proprietà;
- ... omissis ... , a sua volta, è controllata per il 69,91% dal ... omissis ... , quale ente privato senza fini di lucro (assimilabile ad una fondazione) che rappresenta dunque il socio di riferimento di ... omissis ... e per il 26,66% da altro ente privato (... omissis);

Ne discende che la società non risulta sottoposta ad alcun controllo – neppure indiretto – ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, né sono riconosciuti in capo al soggetto pubblico - anche in assenza di una partecipazione azionaria - poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi societari.

L'assenza del requisito relativo al sistema della *governance* è di per sé sufficiente ad escludere la riconducibilità della società nell'ambito della definizione di ente privato in controllo pubblico, senza la necessità di sindacare sul tipo di funzione della stessa esercitata.

Viceversa, sembra invece che detta società possa rientrare nella definizione di ente di diritto privato regolato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett d) del d.lgs. 39/2013.

Sull'interpretazione della locuzione "*enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione*", l'Autorità si è già espressa (cfr. Delibera n.1054 del 25.11.2020) ritenendo:

- per "*ente regolato dalla pubblica amministrazione*" si intende l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- per "*ente finanziato da una pubblica amministrazione*" si intende l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale;

Conformemente alle proprie pregresse delibere, ANAC ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti. In particolare:

- gli enti di diritto privato regolati o finanziati rientrano in quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro *mission* essenzialmente pubblica" (cfr. delibera n. 163 del 17 febbraio 2016; delibera n.

211 del 2 marzo 2016);

- per integrare la nozione di ente di diritto privato regolato o finanziato è sufficiente la presenza di uno solo dei tre requisiti stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. d) del d.lgs n. 39/2013: regolazione/partecipazione azionaria/finanziamento da parte della PA conferente (delibera n. 624, 7 giugno 2017);
- l'esercizio dei poteri regolatori rilevanti richiede non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma bensì di poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative sullo svolgimento dell'attività principale del soggetto privato (delibera n. 553, 12 giugno 2019). L'Autorità, al riguardo, ha richiamato la "*Relazione finale del 2015 sulla disciplina vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico della Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*", che, nel provare a definire la relazione di regolazione, ha identificato la ratio della disposizione nell'«*evitare che si ingeneri un rapporto, stabile e duraturo, tra il privato e l'amministrazione regolatrice, in forza del quale l'amministrazione regolatrice possa esercitare poteri (rulemaking, adjudication, enforcement) tali da condizionare l'autonomia privata del regolato per la tutela di un interesse pubblico. Poiché il regolato ha interesse a che la regolazione sia orientata a suo vantaggio (capture) è fondamentale che il regolato non rivesta incarichi di responsabilità nell'amministrazione regolatrice (inconfiribilità) e chi dirige l'amministrazione regolatrice non abbia relazioni qualificate, come incarichi o cariche, presso i soggetti regolati*»;
- il finanziamento rilevante per poter qualificare come finanziato un ente di diritto privato non è desumibile unicamente attraverso il criterio maggioritario: anche una partecipazione minoritaria o un finanziamento di attività possono incidere, laddove comportino un vincolo di parzialità e dipendenza tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore (del. n. 553, 12 giugno 2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, la ... omissis ... appare rientrare nell'ambito della definizione fornita dal legislatore di "*ente di diritto privato regolato*", ai sensi dell'art 1, comma 2, lett d), punto 1. (ovvero, *svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione*), tenuto conto di quanto precisato dall'istante nella richiesta di parere e confermato da ulteriori approfondimenti effettuati.

Infatti, la ... omissis ... è risultata società delegataria dei servizi di certificazione statutaria attuati per conto del ... omissis ... in virtù del Decreto Ministeriale del 4.07.2017, attuativo del d.lgs. n. 104 del 14 giugno 2011, nonchè autorizzata quale organismo di classifica per le attività di ispezione e controllo di navi nazionali non soggette alle convenzioni internazionali (decreto dirigenziale n. 222 del 16 dicembre 2016).

Di competenza ministeriale la disciplina e la vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione come previsto dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 ("*Regolamento recante l'organizzazione del ... omissis ...*") e successivo D.P.C.M. del 25 giugno 2021.

B) Incarichi e cariche in "enti di diritto privato regolati e finanziati", ai sensi dell'art 1, co. 2, lett. e) del d.lgs 39/2013

Per quanto concerne il caso in esame, occorre verificare se l'incarico dell' ... omissis ... in ... omissis ... rientri tra i soggetti titolari di uno degli "*incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati*",



come definiti all'art 1, co. 2, lett. e) del d.lgs 39/2013, il quale prevede:

“ le cariche di Presidente con deleghe gestionali dirette, Amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente”.

Dunque, negli enti di diritto privato regolati il decreto 39 circoscrive l'ambito di applicazione soltanto a determinate cariche/incarichi svolti.

L'istante, nella richiesta di parere, non ha fornito particolari riferimenti sull'incarico ricoperto dal soggetto interessato, ma si è limitato a chiarire che si tratta di un dipendente di ... omissis

Dunque, ricorrerà la fattispecie del *pantouflage*, qualora l'incarico svolto dall' ... rientri tra quelli individuati dal legislatore all'art 1, co. 2, lett. e) del d.lgs 39/2013.

C) Il soggetto abbia svolto “attività autoritativa o negoziale” in rappresentanza dell'ente pubblico e nei confronti dell'ente privato presso il quale intende assumere servizio.

Per quanto concerne invece l'applicabilità dell'istituto del *pantouflage* alla fattispecie in esame, occorre richiamare le indicazioni già fornite dall'Autorità circa la corretta individuazione dei poteri autoritativi e negoziali idonei a configurare detta ipotesi. Come ha più volte chiarito questa Autorità (delibera ANAC n. 88/2017) rientrano nella definizione «sia i provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia i provvedimenti adottati unilateralmente dalla stessa, quale estrinsecazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche dei destinatari». Da ciò consegue che «con tale espressione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, esercitando il potere autoritativo/negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. [...] Tenuto conto della finalità della norma – volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto – può affermarsi che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione de qua, possa ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere».

Dunque i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2/2015).

L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC 67 AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Appare evidente in simili circostanze che i suindicati dipendenti, per la posizione rivestita nell'Istituto ed il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, vanno equiparati, ai fini dell'art.

53, comma 16-ter, ai dipendenti titolari dei poteri autoritativi e negoziali, avendo la possibilità, al pari di questi ultimi, di preconstituirsì situazioni di vantaggio che possono trasformarsi, alla cessazione del rapporto di lavoro, in indebite occasioni professionali (cfr. Orientamento n. 24/2015).

In conclusione, con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali cui fa riferimento la norma, è stato affermato che tale definizione è riferita sia a coloro che sono titolari del potere (come nel caso dei dirigenti degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente), sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie idonee ad incidere in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

La disposizione l'art. 53, co. 16-ter cit contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di ritenere la ... omissis ... quale "*ente di diritto privato regolato*" ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera *d*/del d.lgs. 39/2013;
- di ritenere la piena applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del d.lgs. n. 165/2001 nel caso in cui il dipendente (... omissis ...), che abbia concluso il rapporto di lavoro con ... omissis ... e intenda assumere un incarico presso la ... omissis ... , abbia ricoperto una posizione rilevante ai sensi dell'art 1, co. 2, lett. *e*/del d.lgs 39/2013 ed esercitato poteri autoritativi e negoziali a beneficio del soggetto privato presso cui intende assumere l'incarico, nei termini sopra richiamati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2021

Per Il Segretario verbalizzante Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente